


✓ All' Avv. Amedeo Di Segni, difensore di fiducia di GALLORINI LAURA

Ar, 15/11/2010

Il Cancelliere  
D.ssa Francesca Properzi



№ 7 pagine



**Tribunale Civile e Penale di Arezzo**  
Sezione Penale

Il Tribunale Penale di Arezzo, in funzione di Giudice dell'appello cautelare, nell'udienza del 9 novembre 2010, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

**dott. Mauro BILANCETTI**  
**dott. Giovanni FRUGANTI**  
**dott. Piergiorgio PONTICELLI**

**Presidente**  
**Giudice**  
**Giudice relatore**

decidendo in ordine all'appello presentato nell'interesse di **GALLORINI Laura, in atti compiutamente generalizzata**, sottoposta ad indagini per il reato p. e p. dall'art. 648 ter c.p., sentiti i motivi di ricorso esposti in udienza dalla difesa, sentito il Pubblico Ministero, letti gli atti, visti i documenti depositati dalle parti, a scioglimento della riserva assunta nell'odierna udienza camerale, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. 27/2010 R. M.C.R., 3185/2010 R. N. R. e 2615/2010 R. G.i.p..

Facendosi rinvio a quanto in atti per ciò che concerne la ricostruzione della vicenda, occorre precisare che l'indagata ha proposto tempestivo appello avverso il provvedimento del G.i.p. del 20.09.2010, di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo apposto sul complesso immobiliare denominato "Castello di Policiano" con decreto del medesimo G.i.p. emesso il 10.07.2010.

L'apposizione del vincolo è stata disposta per i seguenti motivi:

-la Gallorini Laura, moglie di Landi Samuele - indagato per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 n. 1 L.F. - ha acquistato il 6 dicembre

*[Handwritten signature]*


2006 il complesso immobiliare suddetto per un prezzo dichiarato di euro 3.500.000,00;

- gli accertamenti svolti presso l'Agenzia delle Entrate dimostrano che la predetta ha dichiarato, nel 2006, un reddito imponibile di euro 12.000,00 e nessun reddito nel 2005;
- i mezzi economici necessari all'acquisto sono stati messi a sua disposizione dal marito Landi Samuele, all'epoca amministratore di Eutelia S.p.a., vale a dire di una società quotata in borsa con un fatturato dell'ordine di centinaia di milioni di euro;
- la venditrice del complesso immobiliare Pallini Assunta, ha dichiarato a sommarie informazioni, il 29.6.2010, che la pratica era stata fatta visionare ad un loro tecnico dai Landi e che alla redazione del rogito notarile aveva presenziato il Landi Samuele, a riprova del fatto che questi non è stato estraneo alla compravendita ma anzi vi è coinvolto in prima persona;
- con sentenza del 26 maggio 2010 il Tribunale di Arezzo ha dichiarato lo stato d'insolvenza di Eutelia S.p.a.;
- negli anni 2005, 2006 e 2007 risultano essersi verificate consistenti distrazioni di capitale della Eutelia S.p.a., distrazioni che non potevano che essere state poste in essere dagli amministratori di Eutelia e, quindi, da Landi Samuele;
- la somma necessaria per l'acquisto del complesso immobiliare, stante la rilevanza dell'importo, può essere ragionevolmente riconducibile alle citate distrazioni e dunque provento del reato di bancarotta fraudolenta, il cui reimpiego da parte della moglie del Landi configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 648 *ter* c.p.;
- oltre al *fumus delicti* sussiste il concreto pericolo che la libera disponibilità del complesso immobiliare in argomento possa aggravare o protrarre le conseguenze dei delitti contestati ovvero agevolare la commissione di altri reati, dato che il castello con tutti i suoi terreni ed annessi è stato posto in vendita e che, ove venduto a terzi, le somme di denaro ottenute potrebbero essere facilmente occultate.

\*\*\*\*\*

Contro tale decreto di sequestro preventivo la Gallorini ha proposto istanza di riesame, dichiarata inammissibile dal Tribunale con ordinanza del 27 luglio 2010 per motivi squisitamente formali.

In conseguenza della dichiarata inammissibilità, la Gallorini ha quindi presentato al giudice istanza di revoca del sequestro, a norma dell'art. 321 c.p.p., riproponendo in sostanza gli stessi motivi già dedotti innanzi al Tribunale del Riesame.



In data 20 settembre 2010 il G.i.p. ha respinto la richiesta, richiamandosi integralmente al decreto di sequestro preventivo e rilevando, inoltre, "che le azioni derivanti dagli aumenti di capitale citati dalla ricorrente non risultano essere mai state sottoscritte dalla Gallorini, a riprova del fatto che tali azioni, e dunque gli importi di valore ad essi sottesi, erano comunque riferibili al Landi Samuele".

\*\*\*\*\*

Avverso tale provvedimento di diniego hanno proposto appello, depositato il 14 ottobre 2010, i difensori dell'indagata, per i seguenti motivi (da intendersi in questa sede integralmente trascritti):

- errata interpretazione di legge in relazione all'art. 2.442 c.c. e norme correlate;
- motivazione del provvedimento impugnato affetta da vizio logico;
- difetto del *fumus delicti* sia in relazione al reato di bancarotta fraudolenta addebitato al Landi, sia in relazione al reato previsto dall'art. 648 ter c.p. ascritto alla Gallorini;
- carezza di motivazione del provvedimento appellato.


Non consta che nell'odierna udienza camerale siano stati dedotti nuovi motivi d'impugnazione, che comunque - versandosi in fase di appello e non di riesame - sarebbero stati inammissibili (cfr. Cass. n. 4591/2000, Mandalà; Cass. n. 44387/2001, Schiavone).

Va da sé che non si può tenere conto della memoria difensiva ("memoria di discussione") depositata nell'odierna udienza, che comunque non conterrebbe nuovi motivi di gravame. Si veda, sul punto, Cass. n. 4591/2000, cit., che fissa il principio per cui *"poiché nel giudizio di appello, stante il mancato rinvio da parte dell'art. 310 al comma 6 dell'art. 309 cod. proc. pen. - non trova applicazione la regola, vigente per il procedimento di riesame, della proponibilità di motivi, anche nuovi, fino all'udienza, le memorie difensive devono essere presentate almeno cinque giorni prima dell'udienza camerale, secondo quanto disposto in via generale dal comma 2 dell'art. 127 cod. proc. pen."* e che perciò ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'appello cautelare di non tenere conto di una memoria difensiva depositata tre giorni prima dell'udienza camerale.

\*\*\*\*\*

Il gravame è infondato e come tale va rigettato.

In via del tutto preliminare bisogna osservare che nessuna preclusione endoprocessuale si è verificata in conseguenza della declaratoria d'inammissibilità pronunciata dal Tribunale del Riesame per ragioni formali, poiché le questioni dedotte in quella sede non sono state effettivamente decise



dal giudice (*ex plurimis*, Cass. n. 32929/2009, Mariani; Cass. Sez. Un. n. 29952/2004, Romagnoli).

In secondo luogo va rimarcato che il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti - nel caso concreto pervenuti al giudice dell'appello il 15 ottobre 2010 - previsto dal combinato disposto dagli artt. 322 bis e 310, comma 2, c.p.p., non è stabilito a pena di decadenza (*ex plurimis*, Cass. n. 2137/1998, Leotta).

Infine, bisogna ricordare che anche nel giudizio di appello in materia di misure cautelari reali opera il principio devolutivo, in virtù del quale al giudice è attribuita la cognizione del procedimento nei limiti segnati dai motivi posti a sostegno dell'impugnazione e nei limiti dei punti della decisione che siano strettamente connessi e dipendenti da quelli oggetto d'impugnazione (*ex multis*: Cass. n. 15855/2004, Montalto; Cass. n. 15856/2004, Gandolfo; Cass. Sez. Un. n. 8/1997, Gibilras). Tuttavia, la cognizione del giudice dell'appello cautelare non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto (Cass. Sez. Un. n. 8/1997, cit.).

\*\*\*\*\*


La Gallorini non ha presentato alcun motivo d'impugnazione sulla sussistenza del *periculum in mora*, pur richiamato (*per relationem* al decreto di sequestro) nel provvedimento relettivo dell'istanza di revoca.

Sullo specifico, punto, quindi, *nulla quaestio*.

\*\*\*\*\*

Quanto al *fumus delicti*, occorre invece rilevare e puntualizzare quanto segue. Può ritenersi sufficientemente comprovato in atti che l'acquisto del complesso immobiliare di Policiano sia stato effettuato con denari della Gallorini che le sono derivati dalla vendita di titoli azionari negli anni 2005 e 2006 e che l'esborso di moneta per l'acquisto medesimo sia coperto per intero dal disinvestimento dei titoli azionari (cfr. atto dell'Agenzia delle Entrate di Arezzo del 23.10.2009).

I commissari giudiziari di Eutelia S.p.a., nella loro nota del 26.7.2010 indirizzata alla Procura della Repubblica di Arezzo, attestano che i titoli azionari di proprietà dell'indagata sono stati ottenuti a seguito di aumenti gratuiti del capitale sociale di Eutelia S.p.a., quindi senza effettivo esborso di denaro. Più precisamente, ciò è avvenuto nella successione temporale specificamente



indicata nella nota medesima e nell'allegato prospetto, da intendersi qui richiamati.

In sintesi, alla data del 5 aprile 2003 la Gallorini era titolare di 27.500 azioni e dunque di capitale sociale di Eutelia S.p.a. (all'epoca Plug It S.p.a.) di valore nominale di euro 27.500. A seguito di aumenti di capitale deliberati dall'assemblea straordinaria il 5 aprile 2003 e il 25 ottobre 2003 la Gallorini, a tale ultima data, era titolare di complessive 330.000 azioni senza esborsi di denaro (ambedue gli aumenti di capitale furono deliberati in gran parte con attribuzione gratuita agli azionisti e in minima parte mediante emissione di nuove azioni, mai sottoscritte dalla attuale indagata).

L'assemblea straordinaria di Eutelia S.p.a., il 20 giugno 2004, deliberò un ulteriore aumento di capitale sociale da euro 27.500.000 ad euro 220.000.000 mediante l'utilizzo di riserve disponibili e attribuzione gratuita agli azionisti. Per effetto della citata delibera la Gallorini divenne titolare di complessive 2.640.000 azioni senza esborsi di denaro.

Il 20 gennaio 2005, con il perfezionamento della fusione tra NTS (operatore quotato alla Borsa di Milano e specializzato nella fornitura di servizi internet on TV) ed Eutelia, gli azionisti di questa ultima società ricevettero in concambio quattro azioni della "nuova" Eutelia ogni quindici azioni della "vecchia" Eutelia e l'odierna indagata passò quindi dall'averne 2.640.000 azioni all'averne 704.000.


A quella epoca - inizi dell'anno 2005 - ogni azione di Eutelia valeva circa 9,50 euro e dunque il patrimonio azionario della Gallorini ammontava a circa 6.680.000 euro (circostanza pacifica e non contestata: si veda la memoria difensiva del 26 luglio 2010, prodotta per il riesame cautelare ma espressamente richiamata ai fini dell'appello).

In sostanza, emerge dagli atti che il patrimonio azionario della moglie del Landi è aumentato in modo vertiginoso - e di per sé soropositato - in quattro anni, dall'anno 2000 quando ammontava ad euro 1.250,00 (azioni "Plug It S.p.a.") all'anno 2005 quando raggiunse il valore di euro 6.680.000,00 circa.

Come il suo, anche quello degli esponenti della famiglia Landi.

Proprio la famiglia Landi è uno dei tre principali azionisti della società. Si veda, a tal proposito, la relazione ex art. 33 L.F. redatta dai commissari straordinari di Eutelia S.p.a., nominati con decreto del 23.7.2004, già commissari giudiziali nominati con sentenza.

E' da tale relazione che si ricava espressamente che << a partire da fine 2006-inizio 2007 Eutelia effettuò una serie di operazioni che richiedevano l'impiego di liquidità di rilevante entità, spesso non accompagnato da idonee garanzie sia in relazione alla solvibilità del soggetto cui i flussi di liquidità venivano



indirizzati, sia in relazione alla redditività dell'iniziativa intrapresa. Tali operazioni generavano talvolta l'iscrizione in contabilità di componenti positivi di reddito (ricavi e plusvalenze) le cui contropartite (crediti e partecipazioni) risultavano spesso di difficile realizzabilità e/o di scarso valore determinando, poco dopo l'inizio del "progetto", pesanti svalutazioni e/o rilevanti accantonamenti a fondi rischi, ma nel frattempo fungendo da rimedi "estetici" per i bilanci coinvolti >>.

I commissari hanno anche segnalato << altre operazioni effettuate nel periodo c.d. "sospetto" la cui inerenza totale e/o parziale all'attività della società appare talvolta discutibile e la cui entità risulta spesso sproporzionata rispetto alle esigenze di Eutelia S.p.a. o alla tipologia dei servizi prestati >>. Tali operazioni si collocano in un periodo compreso tra il settembre del 2005 e il marzo del 2010.



Infine, gli stessi commissari straordinari hanno segnalato ulteriori operazioni effettuate nel periodo "sospetto" che sono risultate estranee all'attività della società e che si collocano tra il dicembre 2007 e l'agosto 2009.

Alla luce degli atti e dei documenti disponibili a questo giudice dell'appello cautelare, dunque, ritiene il collegio che nel comportamento della Gallorini – che ha avuto la sua fase ultima e terminale nella vendita delle azioni, da cui ella ha tratto enorme liquidità essendo riuscita a monetizzarle prima del tracollo - sia ravvisabile non il *fumus* del delitto di cui all'art. 648 ter c.p. bensì quello del diverso reato di concorso in bancarotta fraudolenta mediante distrazione in danno della massa dei creditori, insieme con il marito Landi Samuele.

Costui è stato amministratore delegato di Eutelia dall'11 maggio 2004 al 30 aprile 2009 ed è legato – come detto – da rapporto di coniugio con l'attuale indagata.

Le operazioni di aumento di capitale deliberate dal 2003 al 2005 in massima parte senza esborso di denaro, pur certificate da atti notarili, appaiono essere state attività prodromiche al collasso della società ed avere avvantaggiato solo i principali azionisti, tra i quali senz'altro si colloca la famiglia Landi sempre presente nell'organo amministrativo societario, ma non anche gli azionisti più piccoli o comunque quelli che, estranei all'amministrazione, non solo non hanno monetizzato il capitale azionario ma anzi hanno ricevuto un danno dal tracollo societario.

La Gallorini, insomma, con il suo agire così come sopra descritto e allo stato degli atti, appare compartecipe, come concorrente *extraneus*, nel reato proprio posto in essere dall'amministratore *intraneus*, che ha fornito volontario apporto alla condotta del marito e che, infine, ha agito con la consapevolezza di cagionare un depauperamento del patrimonio sociale in danno dei creditori ("In

tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 l.fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società": Cass. n. 16579/2010, Fiume).

Alla luce di quanto sopra, conclusivamente, il vincolo del sequestro preventivo va mantenuto, con conseguente rigetto del gravame e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del procedimento, a norma dell'art. 592, primo comma, c.p.p.

Rimangono assorbiti i residui motivi di gravame.

**P.Q.M.**

letti gli artt. 127, 310, 322 bis, 592 c.p.p.

**conferma**

il rigetto dell'istanza di revoca di sequestro preventivo pronunciato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Arezzo il 20.09.2010, impugnato con l'appello proposto da GALLORINI Laura.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del procedimento.

Arezzo, 9 novembre 2010

*Il Giudice estensore*  
dott. Piergiorgio Ponticelli

*Il Presidente*  
dott. Mauro Bilancetti

Depositato in cancelleria

Arezzo, li 15/11/2010

*Il Cancelliere*  
D.ssa Francesca Properzi

